

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 44

Adunanza 23 ottobre 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONTANARO - VARIANTE PARZIALE  
N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1213 - 226700/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e ANTONIO BUZZIGOLI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che i dati essenziali che caratterizzano il Comune di Montanaro sono:

socioeconomici e urbanistici:

- popolazione: 5.324 (1999);
  - trend demografico: sostanzialmente stabile negli ultimi 20 anni (5.306 al 1981, 5.283 al 1991);
  - superficie: 2.081 *ha* interamente pianeggianti;
  - idrologia: il suo territorio è lambito, ad ovest, dal Torrente Orco;
  - infrastrutture per la mobilità: è servito dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta ed è attraversato dalle Strade Provinciali n. 82 Chivasso-Ivrea e n. 86 per Caluso;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 25-12005 del 30/12/1991;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 43 del 23/07/2001 il Progetto Preliminare della seconda Variante parziale al PRG, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i.;

- ha trasmesso alla Provincia, in data 07/09/2001, pervenuti al Servizio Urbanistica in data 12/09/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

**Preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente (così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43/2001 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati) che sono qui di seguito richiamate:

- esigenza di dare risposte alla crescente domanda di abitazioni di edilizia popolare, individuando edifici e/o aree esistenti da adibire al parziale soddisfacimento di tale esigenza;
- esigenza di modificare la destinazione di un edificio di proprietà comunale sito nel Centro Storico, la cui destinazione attuale a parcheggio pubblico non risulta attuabile in ragione del parere negativo, al suo abbattimento, espresso dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

**Rilevato** che la variante prevede le seguenti modifiche:

- 1) individuazione di un'area P.E.E.P. (Piano per Edilizia Economico Popolare). L'area, di proprietà comunale, è già edificata e destinata a residenza dal PRG vigente;
- 2) modifica di destinazione d'uso, da servizi pubblici-parcheggio a residenza, di un lotto edificato del Centro Storico, di proprietà comunale.

**Dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

**Tenuto conto** che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

**Preso atto** che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

**Considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/10/2001;

**Visto** il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/10/2001;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G. del Comune di Montanaro, adottato con deliberazione del C.C. n. 43 del 23/07/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Montanaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso